COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 18/12/2015

ESTRATTO

OGGETTO	MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSE DEI BOVINI E DEGLI OVINI-CAPRINI.
ELEMENTI ESSENZIALI	Il Sindaco Omissis Ordina Al Sig. Blundo Francesco, meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue: 1)Gli animali risultati infetti di brucellosi, come da allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale; 2) L'abbattimento dei capi risultanti infetti al controllo del 09/11/2015 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietari o al detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954; 3) Tutti gli ovi-caprini di cui al mod. 2/33 bis del 09/11/2015 che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sono sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 32/154; 4) La distinzione dei feti e degli invogli fetali nonchè degli agnelli o capretti nati morti o morti subito la nascita; 5) La disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del SIAPZ dell'Asp di Messina (Area C); Locali senza animali Gluteraldeide: al 2%; Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70"-80" al 3%; Locale con animali Acido Paracetico: al 1-2%; Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%; 6)Il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima 60 giorni dall'allontanamento degli stessi; 7)Il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009; 8)L'immediata dismissione col fuoco o interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R: 320154, del fieno, della paglia, dello

COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 18/12/2015

ESTRATTO

strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con animali infetti o con le placente;
9)La sistemazione del letame proveniente da ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati da animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso. che rimane comunque vietato per le orticolture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
10)Il latte proveniente dagli animali infetti prima dell'abbattimento pub essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area "C", unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
11)Il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e pub essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di lane trattato termicamente o di prodotti a base di lane, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "W; . -
Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione , a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte, autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della uniti sanitaria locale competente per territorio;
12)Deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Asp di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
13)Il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai sei mesi, non vaccinati, rimasti in allevamento, abbiano fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21/30 giorni l'una dall'altra, la prima delle quali da eseguirsi 21-30 giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.
14)Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semibrado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;
15) Alla custodia degli animali posti sono sequestro sanitario si nomina il Sig. Blundo Francesco;

COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 18/12/2015

ESTRATTO

DELEGA
Il Veterinario Dirigente S.AA del Distretto di 98051 Barcellona P.G. (ME) ad:
Autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del Reg. Pol. Vet. Approvato con D.P.R. 8/2/54 N. 320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali del predetto allevamento per la macellazione.
Rintraccio di eventuali animali movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.
La presente ordinanza va notificata al Sig. Blundo Francesco;
La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.
Il Servizio Veterinario (area "A" ; "B"; "C"), i tecnici della Prevenzione dell'Asp di Messina sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la Tutela della salute (NAS).
Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art.358 del T.U.LL.SS. e del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art.16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.
Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti,
al Tribunale Amministrativo Sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Ragione Siciliana.
(F.to) Il Sindaco
(Aveni Giuseppe)